



**REGIONE
PUGLIA**



Bando “Benefici e Servizi”

Anno accademico 2018/2019

(Approvato dal Consiglio di amministrazione con la deliberazione n. 40 del 22 giugno 2018 ed emanato con decreto del Presidente n. 6 del 22 giugno 2018)

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI	5
Art. 1 FINALITA'	6
Art. 2 DESTINATARI.....	7
Comma 1 - Corsi di studio	7
Comma 2 – Sedi degli Atenei, delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori.....	7
Comma 3 – Non aventi diritto ai benefici.....	7
Comma 4 – Studenti stranieri	8
Comma 5 – Rinuncia ai benefici e nuova immatricolazione	9
Comma 6 - Presentazione della domanda per studenti con trasferimento	9
Comma 7 – Studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%	10
Art. 3 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER STUDENTI DISABILI ASSEGNATARI DI POSTO ALLOGGIO PRESSO LE RESIDENZE ADISU	11
Art. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA.....	12
Art. 5 CAUSE DI DECADENZA	13
Art. 6 RESTITUZIONE DEI BENEFICI	13
Art. 7 PERIODO DI FRUIBILITA' DEI BENEFICI.....	14
Comma 1 – Periodo di fruibilità dei benefici.....	14
Comma 2 – Ulteriore semestre (I anno fuori corso)	14
Art. 8 TIPOLOGIA DI STUDENTE	14
Comma 1 – Definizione di studente “Fuori Sede”, “Pendolare” e “In Sede”	14
Comma 2 – Studente fuori sede non assegnatario di posto alloggio.....	15
Comma 3 – Passaggio da fuori sede a pendolare.....	16
TITOLO II REQUISITI.....	17
Art. 9 REQUISITI ECONOMICI E PATRIMONIALI	17
Comma 1 – Riferimenti normativi	17
Comma 2 - Soglie Economiche	17
Comma 3 – Composizione del nucleo familiare d’origine	17
Comma 4 – Studente indipendente	18
Comma 5 – Casi con nucleo familiare composto dal solo studente.....	18
Comma 6 – Studente dei Corsi di Dottorato di Ricerca.....	18

Comma 7 – ISEE corrente	19
Art. 10 REQUISITI DI MERITO	19
Comma 1 – Studenti che si iscrivono al primo anno	19
Comma 2 – Studenti iscritti ad anni successivi al primo	20
Comma 3 – Studenti in possesso della laurea triennale	21
Comma 4 - Studenti iscritti percorsi formativi D.M. 616/17	21
Art. 11 DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DI MERITO	23
TITOLO III DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	25
Art. 12 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	25
Comma 1 – Termini.....	25
Comma 2 - Prove di ammissione	25
Comma 3 - Conseguimento laurea triennale e iscrizione a laurea magistrale.....	25
Comma 4 – Trasferimenti	26
Art. 13 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	26
Comma 1 – Presentazione della domanda	26
Comma 2 - Documenti da allegare alla domanda on line	27
TITOLO IV BENEFICI MESSI A CONCORSO.....	28
Art. 14 BORSE DI STUDIO	28
Art. 15 SERVIZI ABITATIVI.....	29
Comma 1 – Destinatari del beneficio.....	29
Comma 2 - Concessione e durata del beneficio	29
Comma 3 – Permanenza studente laureando	30
Comma 4 - Ripartizione dei posti alloggio	30
Comma 5 - Accettazione dell'alloggio	31
Comma 6 - Studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale	32
Comma 7 - Tariffe – Deposito cauzionale – Contributo spese	33
Art. 16 SERVIZI DI RISTORAZIONE.....	33
Art. 17 CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE	34
Comma 1 – Beneficiari.....	34
Comma 2 – Importo del contributo e modalità di richiesta	34
Art. 18 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.....	34
Comma 1 – Soggetti tenuti al versamento	35

Comma 2 – Importo della tassa	35
Comma 3 – Rimborso della tassa	35
Comma 4 – Esonero tassa regionale	36
TITOLO V GRADUATORIE	36
Art. 19 RIPARTIZIONE FONDI E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE	36
Comma 1 – Ripartizione fondi.....	36
Comma 2 – Formulazione graduatorie degli studenti iscritti al primo anno.....	36
Comma 3 - Formulazione graduatorie degli studenti iscritti agli anni successivi al primo anno.....	37
Comma 4 – Valore giuridico delle graduatorie.....	37
Art. 20 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI	37
Art. 21 MODALITA' DI CONCESSIONE DEI BENEFICI	38
Comma 1 – Studenti iscritti al primo anno	38
Comma 2 – Studenti iscritti agli anni successivi al primo	39
Comma 3 – Disposizioni per la liquidazione della borsa di studio	39
Comma 4 – Sospensione dei pagamenti	39
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI	40
Art. 22 CONTROLLI	40
Art. 23 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE.....	41
Art. 24 Regolamento Privacy (UE) 2016/679 (GDPR)	41
Art. 25 RINVIO	41

Sede di Bari: Via G. Fortunato, 4/G - 70125 Bari

Sede di Foggia: Via A. Guglielmi, 8 – 71121 Foggia

Sede di Lecce: Via Adriatica, 8 – 73100 Lecce

Sede di Taranto: Via Duomo, 234 – 70123 Taranto

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17.06.2014 (Regolamento Generale di esenzione):

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 07.01.2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;

Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14 settembre 2017.

Deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020" approvato, ai sensi dell'art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 in data 11 marzo 2016;

Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di Azione del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell'attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in

particolare, il Dirigente della Sezione Formazione professionale è stato individuato quale Responsabile, tra l'altro, dell'Azione 10.4.

Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);

Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020";

Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall'art. 51, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.

L.R. n. 18/2007 che individua l'Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia – ADISU Puglia, quale ente strumentale per l'attuazione degli interventi, nel rispetto e nell'ambito della programmazione regionale, operante sull'intero territorio regionale con strutture decentrate e dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, proprio personale nonché autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica

Accordo ex art. 15, L. 241/1990 (sottoscritto con firma digitale dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale come previsto dalla DGR 765 del 25.05.16) di attuare, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per tutto il periodo del POR Puglia FESR FSE 2014 – 2020, le misure di sostegno in favore degli studenti iscritti alle Università, Accademie delle Belle Arti e Conservatori di Musica; e successivo disciplinare del 21 giugno 2018 (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) tra ADISU Puglia e Regione Puglia ad integrazione del sopracitato Accordo ex art. 15, L. 241/1990, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 953 del 5 giugno 2018.

Ogni modifica regolamentare e normativa che la Comunità Europea, lo Stato e la Regione Puglia adotteranno, successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

ART. 1 FINALITA'

Con la deliberazione n. 40 del 22 giugno 2018 e successivamente con il decreto del presidente dell'ADISU Puglia n. 6 del 22 giugno 2018 è stato emanato il presente bando per assegnare:

- Borse di studio;
- Servizi di ristorazione;
- Servizio alloggio;
- Contributi per la mobilità internazionale.

ART. 2 DESTINATARI

Comma 1 - Corsi di studio

Possono concorrere per la concessione dei benefici gli studenti italiani e stranieri in possesso dei requisiti economici e di merito di cui ai successivi articoli nn. 9 e 10, iscritti per l'Anno Accademico 2018/2019:

- ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;
- ad un dottorato di ricerca (attivato ai sensi della L. n. 210/1998) purché non beneficino della borsa di studio erogata dall'Università, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private;
- ad una Scuola di specializzazione, ad eccezione di quelle dell'area medica di cui al D.Lgs. n. 368/1999;
- gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica attivati ai sensi della L. n. 508/99.

Comma 2 – Sedi degli Atenei, delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori

Possono partecipare al presente bando gli studenti che si iscrivono presso una delle seguenti Istituzioni:

- ❖ Università degli Studi di Bari “A. Moro”
- ❖ Politecnico di Bari
- ❖ Conservatorio “N. Piccinni” – Bari
- ❖ Conservatorio “N. Rota” - Monopoli (BA)
- ❖ Accademia di Belle Arti di Bari
- ❖ LUM Jean Monnet - Casamassima (BA)
- ❖ Università degli Studi di Foggia
- ❖ Conservatorio “U. Giordano” – Foggia
- ❖ Accademia di Belle Arti di Foggia
- ❖ Università del Salento
- ❖ Conservatorio “T. Schipa” – Lecce
- ❖ Accademia di Belle Arti di Lecce
- ❖ Conservatorio “G. Paisiello” - Taranto

D'ora in poi tutte indicate come Università quando non diversamente riportato.

Comma 3 – Non aventi diritto ai benefici

I benefici **non** possono essere concessi a coloro che:

- in possesso di diploma universitario (corsi pre-riforma dei cicli universitari), si iscrivano all'Università per conseguire una laurea di primo livello;
- in possesso di laurea (corsi pre-riforma dei cicli universitari), laurea di primo livello o di secondo livello, si iscrivano all'Università per conseguire una ulteriore laurea di primo o secondo livello;
- in possesso di un titolo universitario, avente valore legale, si iscrivano di nuovo per conseguire un ulteriore titolo dello stesso livello;
- beneficino di borse di studio per lo stesso anno accademico da altri Enti pubblici e privati;
- abbiano già beneficiato dell'idoneità per lo stesso anno di corso di laurea da Enti per il diritto allo studio universitario.

Comma 4 – Studenti stranieri

Gli studenti provenienti da uno dei paesi dell'U.E. sono equiparati ai cittadini italiani e sono tenuti a rispettare le norme del presente bando per autocertificare i redditi e i patrimoni.

Gli studenti stranieri extracomunitari, con residenza estera, devono comprovare le condizioni economiche del proprio nucleo familiare tramite presentazione della documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese di origine, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Non sarà preso in considerazione, in nessun caso, il domicilio dello studente.

La documentazione deve indicare:

- a) la composizione del nucleo familiare,
- b) l'ammontare e la tipologia dei redditi percepiti dal nucleo familiare,
- c) l'ammontare e la tipologia dei patrimoni posseduti dal nucleo familiare.

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo - come da D.M. n. 351 del 3 maggio 2018 - (Afganistan; Angola; Bangladesh; Benin; Bhutan; Burkina Faso; Burundi; Cambogia; Central African Rep.; Chad; Comoros; Congo Dem. Rep.; Djibouti; Eritrea; Ethiopia; Gambia; Guinea; Guinea Bissau; Haiti; Kiribati; Korea Dem. Rep.; Laos People's Democratic Republic; Lesotho; Liberia; Madagascar; Malawi; Mali; Mauritania; Mozambique; Myanmar; Nepal; Niger; Rwanda; Sao Tome & Principe; Senegal; Sierra Leone; Solomon Islands; Somalia; South Sudan; Sudan; Tanzania; Timor-Leste; Togo; Tuvalu; Uganda; Vanuatu; Yemen; Zambia; Zimbabwe) devono allegare alla domanda una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. In alternativa, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale, può essere rilasciata dagli enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica, di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione esprime una dichiarazione di impegno all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

Gli studenti stranieri che percepiscono redditi in Italia o il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi in Italia devono attenersi a quanto previsto per i cittadini italiani.

Sono esentati dal presentare le dichiarazioni consolari o dell'ambasciata gli studenti apolidi o rifugiati politici.

Gli studenti in possesso di doppia cittadinanza dovranno valersi di una sola delle due per ottenere i benefici forniti dall'ADISU Puglia.

Comma 5 – Rinuncia ai benefici e nuova immatricolazione

Gli studenti che si immatricolano ad un primo anno dopo aver effettuato un trasferimento o una rinuncia agli studi presso qualsiasi Ateneo italiano, anche in anni accademici precedenti al 2017/18, non possono presentare domanda di borsa di studio e servizio abitativo.

Fanno eccezione esclusivamente gli studenti che non abbiano mai ottenuto benefici dall'ADISU Puglia o che, a seguito del trasferimento o della rinuncia abbiano restituito gli importi e/o i servizi usufruiti.

Se lo studente rinunciatario viene iscritto ad anni successivi al primo tramite la convalida degli esami acquisiti nel precedente corso, sarà considerato come iscritto ad anni successivi e non potrà avvalersi della convalida dei crediti

Si precisa che, ai fini della partecipazione al bando ADISU Puglia, non sarà possibile avvalersi del riconoscimento neppure nei successivi anni accademici.

Comma 6 - Presentazione della domanda per studenti con trasferimento

In caso di trasferimento da un altro Ateneo o di passaggio di corso di laurea interno all'Ateneo, l'anno di inizio corso è calcolato a partire dall'anno di prima immatricolazione indipendentemente dall'anno al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2018/19.

Detti studenti potranno concorrere ai benefici ADISU a condizione di:

- non aver cumulato un numero di anni d'iscrizione, ivi compresa quella relativa all'a.a. 2018/2019, superiore di un semestre alla durata legale del corso cui risultino iscritti per tale anno accademico;
- non aver beneficiato di borsa di studio per un numero di anni pari alla durata legale del corso cui risultino iscritti per l'a.a. 2018/2019, aumentato di uno;
- aver acquisito entro il 10 agosto 2018 i crediti ai sensi dell'art. 10 comma 2 del presente bando. I crediti convalidati dal precedente corso saranno presi in considerazione solo se registrati per il piano di studi per il quale si presenta la domanda.

N. B.: la richiesta di passaggio da un corso di laurea ad un altro nelle graduatorie dell'ADISU Puglia dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2018. Se la domanda perverrà dopo l'approvazione delle graduatorie definitive, lo studente sarà ricollocato in graduatoria all'ultimo posto dell'anno del nuovo

corso di laurea, previa verifica dell'effettiva convalida dei crediti necessari a mantenere il requisito minimo di merito per il conseguimento dell'idoneità.

Comma 7 – Studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%

La borsa di studio è assegnata agli studenti, diversamente abili con disabilità riconosciuta non inferiore al 66%, iscritti ai corsi di laurea triennali per nove semestri, per sette semestri per i corsi di laurea magistrale, per tredici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale e per quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico sessennale; il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre.

Gli studenti diversamente abili iscritti ad anni successivi al primo, per accedere al presente bando, devono acquisire entro il 10 agosto 2018 il numero dei crediti formativi riportati nella tabella B dell'art. 10 del presente bando.

Gli studenti diversamente abili iscritti al I anno dei vari corsi di laurea devono acquisire minimo 12 crediti entro il 10 agosto 2019 per ottenere l'erogazione dell'intero importo della borsa di studio. Qualora i predetti crediti fossero acquisiti entro il 30 novembre 2019 lo studente avrà diritto al 50% dell'importo spettante.

Gli studenti in sede idonei hanno diritto ad un numero di pasti corrispondente all'importo totale di € 735,00, tenuto conto del costo del pasto convenzionato in ciascuna sede territoriale;

Gli studenti pendolari idonei hanno diritto ad un numero di pasti complessivo annuo pari a 200. Il costo complessivo dei pasti sarà coperto dalla quota borsa di studio in servizio mensa (€ 735,00) e da una quota integrativa a carico dell'ADISU Puglia.

Gli studenti fuori sede hanno diritto ad un numero di pasti complessivo annuo pari a 310. Il costo complessivo dei pasti sarà coperto dalla quota borsa di studio in servizio mensa (€ 735,00) e da una quota integrativa a carico dell'ADISU Puglia.

La quota integrativa a carico del bilancio ADISU sarà impegnata soltanto se utilizzata nelle strutture dove viene svolto il servizio mensa affidato in appalto dall'ADISU Puglia.

Tutti gli altri studenti, per tale periodo, potranno accedere ai centri di ristorazione alle condizioni riportate nel citato regolamento.

Gli studenti diversamente abili non sono tenuti al versamento della tassa regionale.

Ai fini dell'assegnazione dei benefici erogati dall'ADISU Puglia, sarà formulata una graduatoria unica per gli studenti iscritti al I anno, ordinata sulla base della condizione economica; quella degli studenti iscritti ad anni successivi al primo, sarà formulata, per ciascun anno di corso, sulla base del maggior merito acquisito alla data del 10/08/2018. A tutti gli studenti diversamente abili risultati idonei all'assegnazione dei benefici, è comunque assicurata l'erogazione della borsa di studio.

Per la tutela della privacy i nomi degli studenti, nelle graduatorie pubbliche degli idonei e degli esclusi, saranno sostituiti dal codice della domanda presentata.

L'importo della quota in denaro della Borsa di Studio di cui all'art. 14 è incrementato del 25%.

ART. 3 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER STUDENTI DISABILI ASSEGNATARI DI POSTO ALLOGGIO PRESSO LE RESIDENZE ADISU

In conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 68/2012, dall'art. 3 lett. h della L. R. 18/2007, dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, è previsto il servizio di accompagnamento a favore degli studenti diversamente abili con disabilità riconosciuta non inferiore al 66%.

Il servizio è rivolto agli studenti diversamente abili assegnatari, ai sensi dell'art. 15 del presente bando, di posto alloggio presso una delle strutture residenziali dell'Adisu Puglia e che necessitino, in via continuativa, dell'ausilio di un accompagnatore.

Lo status di studente che necessita dell'ausilio dell'accompagnamento deve evincersi da certificazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza.

Il servizio consiste nel dare la possibilità allo studente diversamente abile di avere a disposizione una stanza "doppia" all'interno della residenza universitaria da utilizzare con un accompagnatore, dallo stesso individuato.

Lo studente beneficiario del servizio è tenuto a comunicare alla competente Sede territoriale dell'Agenzia le eventuali variazioni rispetto al soggetto-accompagnatore indicato in fase di presentazione dell'istanza.

L'Agenzia effettuerà verifiche periodiche sul corretto utilizzo del servizio.

Gli aspiranti beneficiari del servizio dovranno presentare apposita istanza presso la Sede territoriale competente dell'Agenzia o tramite PEC all'indirizzo direzione generale@pec.adisupuglia.it entro e non oltre il 31 ottobre 2018, allegando copia della certificazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza attestante lo stato di necessità dell'accompagnamento.

La domanda verrà sottoscritta anche dall'accompagnatore individuato, per accettazione delle condizioni previste dal presente Bando.

L'accompagnatore sarà di ausilio per lo studente nell'espletamento delle incombenze quotidiane per il periodo di permanenza presso la residenza universitaria.

L'accompagnatore, che avrà diritto a dimorare gratuitamente presso la residenza universitaria e potrà usufruire del servizio mensa alle stesse condizioni previste per lo studente da lui assistito, dovrà rigorosamente rispettare le disposizioni previste dal Regolamento "servizio abitativo" e, al momento dell'accettazione dell'alloggio, sarà tenuto a consegnare il versamento del deposito cauzionale fissato in € 130,00 e un certificato medico di sana e robusta costituzione dal quale risulti espressamente il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ai fini della convivenza in comunità e l'assenza di malattie infettive in corso che impediscano la convivenza con altri.

La domanda debitamente compilata e sottoscritta potrà essere consegnata a mano, tramite PEC all'indirizzo direzione generale@pec.adisupuglia.it o spedita tramite raccomandata a/r alla Sede territoriale di competenza; in caso di spedizione farà fede il timbro postale di partenza.

Nel caso in cui la disponibilità delle stanze “riservate” non consenta il soddisfacimento di tutte le domande pervenute, si procederà sulla base della graduatoria definitiva per l’A.A. 2018/2019.

ART. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA

Costituiscono cause di esclusione o revoca dei benefici:

- a) valore dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 2018 per prestazioni universitarie, superiore al limite di € **23.000,00**;
- b) valore dell’ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) 2018, superiore al limite di € **50.000,00**;
- c) Attestazione ISEE 2018 per prestazioni universitarie richiesta dopo la scadenza della domanda di borsa di studio;
- d) il conseguimento di una ulteriore laurea di pari livello per l’a.a. 2018/2019;
- e) il possesso di un titolo avente valore legale rilasciato dagli Istituti superiori di grado universitario, per l’a.a. 2018/2019;
- f) il mancato perfezionamento dell’iscrizione all’Università per l’A.A. 2018/2019;
- g) il mancato trasferimento della domanda di borsa di studio da altra Agenzia per il diritto allo studio universitario entro i termini del 31 dicembre 2018;
- h) iscrizione oltre l’ulteriore semestre, calcolato a partire dal primo anno d’iscrizione in assoluto, presso un qualsiasi Ateneo italiano, fatti salvi i casi previsti dall’art. 2 commi 5 e 6;
- i) mancato perfezionamento dell’iscrizione all’Università, al 1° anno fuori corso o al primo anno della laurea magistrale, per l’A.A. 2018/2019;
- j) la rinuncia agli studi o la sospensione durante l’a.a. 2018/2019, entro il 31/10/2018;
- k) la mancanza del requisito di merito di minimo 20 crediti entro il 30 novembre 2019 per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale;
- l) la mancanza del requisito di merito di minimo 12 crediti entro il 30 novembre 2019 per gli studenti diversamente abili, iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale;
- m) la non ammissione al 2° anno per gli iscritti al primo anno del corso di dottorato di ricerca o di specializzazione;
- n) la mancanza della comunicazione, entro il 31 gennaio 2020, attestante il conseguimento di almeno 20 crediti per gli iscritti al primo anno;
- o) la dichiarazione di crediti non corrispondenti a quelli accertati dall’Agenzia ovvero autocertificazioni di situazioni diverse da quelle per le quali è stata concessa la borsa di studio per l’a.a. 2018/2019;

- p) l'assegnazione dell'idoneità per lo stesso anno di corso di laurea da Enti per il diritto allo studio universitario;
- q) l'ottenimento di benefici e servizi, per lo stesso anno di corso di laurea, erogati da Enti pubblici e privati o da Agenzie/Enti per il diritto allo studio;
- r) iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca con Borsa di Studio erogata da altri Enti pubblici o privati;

Lo studente può sanare la causa di esclusione di cui alla lettera p) entro i termini previsti per la presentazione dei ricorsi di cui all'art. 20, restituendo i benefici percepiti nel precedente anno accademico.

I benefici saranno revocati a seguito di controllo sulle dichiarazioni rese dagli studenti e risultate non veritiere o irregolari rispetto ai requisiti presenti nel bando, anche in una fase successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

ART. 5 CAUSE DI DECADENZA

Sono cause di decadenza dai benefici erogati da ADISU Puglia:

- a) le dichiarazioni non veritiere per le quali è stato emanato un provvedimento sanzionatorio di cui all'art. 22 del presente bando;
- b) le situazioni debitorie, non rientranti nei piani di rateizzazione, nei confronti dell'ADISU Puglia;
- c) la presenza di provvedimenti di espulsione dalle residenze dell'ADISU Puglia;
- d) situazioni dalle quali emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

ART. 6 RESTITUZIONE DEI BENEFICI

L'esclusione, la decadenza, la rinuncia e la revoca, comportano la restituzione della borsa di studio e dei servizi effettivamente fruiti, nonché l'eventuale applicazione della sanzione, in base a quanto disciplinato nel Regolamento delle procedure di controllo delle autodichiarazioni rese dagli studenti, nonché degli altri benefici concessi in base all'esito della stessa domanda.

ART. 7 PERIODO DI FRUIBILITA' DEI BENEFICI

Comma 1 – Periodo di fruibilità dei benefici

La Borsa di Studio è concessa annualmente per un numero massimo di anni pari alla durata legale dei corsi di studio, più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione, se in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

Per le Scuole di specializzazione, i Dottorati di ricerca i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi.

Comma 2 – Ulteriore semestre (I anno fuori corso)

Gli studenti iscritti al I anno fuori corso che risultino vincitori di borsa di studio hanno diritto a percepire metà del suo importo in denaro. Limitatamente ai servizi, la quota assegnata coprirà tutto l'anno accademico. La quota in denaro sarà erogata in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2019, dopo la verifica dell'iscrizione all'a.a. 2018/2019. L'erogazione avverrà in due rate nel caso in cui lo studente presenti un'autocertificazione, entro il 31 gennaio 2019, in cui comunica l'iscrizione all'a.a. 2018/2019 e dichiara di non conseguire il titolo di laurea nella sessione straordinaria dell'a.a. 2017/2018:

- la prima rata entro il 28 febbraio 2019;
- la seconda rata entro il 30 giugno 2019.

Gli studenti fuori sede che ottengano l'assegnazione dell'alloggio in una residenza dell'ADISU, prima di prenderne possesso sono tenuti a dimostrare l'avvenuta iscrizione, consegnando copia del pagamento del MAV.

ART. 8 TIPOLOGIA DI STUDENTE

Comma 1 – Definizione di studente *“Fuori Sede”, “Pendolare” e “In Sede”*

A. Studente “fuori sede”

Sono considerati **“Fuori Sede”** gli studenti che risiedono in un Comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo pari o superiore a sessantacinque minuti ([si veda la tabella dei Comuni](#))

e

prendono alloggio a titolo oneroso, presso la sede universitaria frequentata, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o alloggi di privati o enti complessivamente per almeno 10 mesi nell'a.a. 2018/2019.

Gli studenti stranieri sono considerati comunque **“Fuori Sede”**, indipendentemente dal luogo di domicilio in Italia, tranne l'ipotesi in cui il nucleo familiare dello studente risieda e produca reddito in Italia; in tal caso si applicheranno le disposizioni previste per gli studenti italiani.

B. Studenti “pendolari”

Sono considerati **“Pendolari”** gli studenti che risiedono in un Comune diverso da quello del corso frequentato, la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo inferiore a sessantacinque minuti ([si veda la tabella dei Comuni](#)).

C. Studenti “in sede”

Sono considerati **“In Sede”** gli studenti che risiedono nel Comune o nelle aree limitrofe della sede del corso frequentato ([si veda la tabella dei Comuni](#)).

N.B. I Comuni di residenza da prendere in considerazione al fine di definire la categoria di appartenenza sono tassativamente quelli indicati [nell'allegato \(A\)](#).

Comma 2 – Studente fuori sede non assegnatario di posto alloggio

Gli studenti considerati “Fuori Sede”, ai sensi del precedente comma 1, lett. A, idonei alla borsa di studio e non assegnatari di posto alloggio in una Residenza dell'ADISU Puglia ovvero coloro che scelgono l'alloggio in locazione privata, per confermare tale tipologia devono presentare, entro il 30 novembre 2018 copia di un contratto di locazione a titolo oneroso, debitamente registrato, di durata non inferiore a 10 mesi nell'a.a. 2018/2019, presso lo sportello studenti dell'ADISU Puglia della sede di competenza.

Per gli studenti fuori sede iscritti alle Scuole di Specializzazione e al Dottorato il termine è fissato al 21 dicembre 2018.

Nelle more di tale consegna lo studente sarà qualificato pendolare.

Gli studenti che cambiano, lasciano o perdono il domicilio nel corso dell'anno sono tenuti a comunicarlo all'ADISU Puglia entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento, presentando copia del nuovo contratto di locazione a titolo oneroso.

La quota alloggio è detratta dall'importo di borsa di studio a tutti gli studenti fuori sede che scelgono il posto alloggio privato e rinunciano, in sede di domanda, all'alloggio presso una residenza dell'ADISU Puglia (DPCM 09/04/2001, art. 9, comma 5).

In fase di presentazione della domanda di borsa di studio, lo studente avente titolo può rinunciare allo status di fuori sede e dichiararsi pendolare, in tal caso non avrà più diritto a richiedere il posto alloggio in una delle strutture residenziali dell'ADISU.

Gli studenti fuori sede vincitori di Borsa di Studio e non assegnatari del posto alloggio in una Residenza dell'ADISU Puglia per indisponibilità di posti nelle stesse oppure per assenza, nella sede del corso frequentato, di strutture residenziali dell'Agenzia o in regime convenzionale, riceveranno il rimborso della quota alloggio di € 1.838,00 dietro presentazione di apposita domanda corredata dal contratto di locazione registrato.

La liquidazione della quota alloggio avverrà secondo le modalità indicate all'art. 21, commi 1 e 2.

Comma 3 – Passaggio da fuori sede a pendolare

Sarà corrisposta la Borsa di Studio “Pendolare” **e non già quella** “Fuori Sede” agli studenti che:

- a) non presentino il contratto di locazione entro i termini stabiliti oppure che lo presentino incompleto anche di uno solo dei dati richiesti;
- b) abbiano il domicilio presso la sede del corso frequentato per una durata inferiore a 10 mesi;
- c) non presentino il modulo di accettazione e la documentazione richiesta o non si presentino nelle residenze entro i termini stabiliti per l’assegnazione dell’alloggio o la presa di possesso;
- d) rinuncino all’alloggio dopo la pubblicazione delle graduatorie;
- e) rinuncino al posto alloggio già assegnato o incorrano nella revoca dello stesso durante il periodo di assegnazione;
- f) non comunichino all’ADISU Puglia, entro 45 giorni dal cambio del domicilio, il verificarsi dell’evento e non presentino anche copia del nuovo contratto di locazione a titolo oneroso;
- g) considerati “Fuori Sede” lascino o perdano il domicilio a titolo oneroso.

TITOLO II REQUISITI

ART. 9 REQUISITI ECONOMICI E PATRIMONIALI

Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al presente bando sarà ritenuta valida solo l'attestazione specifica "ISEE per prestazioni universitarie" e non già "ISEE ordinario". La presentazione dell'ISEE ordinario comporterà l'esclusione.

I requisiti relativi alle condizioni economiche devono essere posseduti da tutti gli studenti al momento della partecipazione al concorso.

Comma 1 – Riferimenti normativi

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), che dovrà riportare la dicitura "SI APPLICA ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO" e sulla base dell'ISPE (indicatore della situazione patrimoniale equivalente) ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), disciplinata dal D.M. 7 novembre 2014, per il rilascio dell'attestazione ISEE, deve essere presentata ad un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o presso l'INPS che rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione.

Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.

I dati dell'Attestazione ISEE saranno successivamente acquisiti dall'Agenzia direttamente dalla banca dati INPS e trasferiti d'ufficio nelle singole domande di borsa ai fini della valutazione e conseguente elaborazione delle graduatorie.

Comma 2 - Soglie Economiche

In base a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta della Regione Puglia, n. 565 del 26 marzo 2015:

- l'I.S.E.E. per prestazioni universitarie non potrà superare il limite massimo di € **23.000,00**;
- l'I.S.P.E. non potrà superare il limite massimo di € **50.000,00**.

Ai soli fini della determinazione dei requisiti per il mantenimento dei benefici, l'ADISU PUGLIA detrarrà dal valore ISEE dichiarato il reddito inserito per la borsa di studio eventualmente percepita nell'anno 2016, secondo le modalità previste dall'art.4 comma 5 del DPCM n.159/2013.

Il valore ISPE sarà calcolato dividendo l'importo dell'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) del nucleo familiare dello studente per il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente ai componenti del nucleo familiare.

Comma 3 – Composizione del nucleo familiare d'origine

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, art. 3 e art. 8 e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della D.S.U., il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica ed in ogni caso dallo studente e da tutte le persone presenti nello stato di famiglia, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità.

Si precisa che lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi.

Comma 4 – Studente indipendente

Lo studente non coniugato o legalmente separato o divorziato potrà dichiararsi “indipendente dal nucleo familiare d’origine” e produrre un’Attestazione ISEE universitaria in cui compare senza i genitori, solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni, non inferiori a € 6.500,00 annui.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l’onere di mantenimento dello studente, l’ISEE per prestazione universitarie deve tener conto del nucleo familiare dello studente con quello dei genitori.

La condizione di studente indipendente si applica anche in caso di studente coniugato. Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti sopra riportati, considerando anche i redditi del coniuge, deve richiedere un ‘ISEE per prestazioni universitarie riferito al nucleo familiare d’origine, senza il coniuge.

Comma 5 – Casi con nucleo familiare composto dal solo studente

Lo studente che non abbia i requisiti, per essere considerato indipendente, può comunque presentare un’attestazione ISEE per prestazioni universitarie relativa unicamente alla sua condizione economica solamente se:

- è orfano di entrambi i genitori;
- appartiene ad un ordine religioso o ad una comunità d’accoglienza;
- è sottoposto a regime di detenzione.

Comma 6 – Studente dei Corsi di Dottorato di Ricerca

Per la richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario connesse ai corsi di dottorato di ricerca valgono le regole generali dell'ISEE STANDARD con l'unica avvertenza che è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario.

Comma 7 – ISEE corrente

L'ISEE ordinario fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la D.S.U. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene data pertanto la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi dell'anno solare precedente. Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. Pertanto, prima di chiedere il calcolo dell'ISEE corrente deve essere già stata presentata una D.S.U. e ricevuta l'attestazione con l'indicazione dell'indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell'ISEE corrente.

Nel caso in cui lo studente presenti un ISEE CORRENTE, questo deve essere valido alla data di presentazione della domanda.

ART. 10 REQUISITI DI MERITO

Comma 1 – Studenti che si iscrivono al primo anno

A. Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo studente, risultato assegnatario di borsa di studio o idoneo non vincitore, avrà acquisito almeno 20 crediti inerenti il piano di studi del corso di laurea frequentato:

- entro il 10 agosto 2019, per ottenere l'importo intero della borsa di studio;
- entro il 30 novembre 2019, per ottenere metà dell'importo in denaro.

B. Corsi di laurea magistrale

È richiesto il riconoscimento di almeno 150 crediti, senza l'utilizzo del bonus, entro il 10 agosto 2018, conseguiti nel corso delle lauree di primo livello.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo studente, risultato assegnatario di borsa di studio o idoneo non vincitore, avrà acquisito almeno 20 crediti maturati durante l'anno per cui lo studente ha richiesto il beneficio:

- entro il 10 agosto 2019, per ottenere l'importo intero della borsa di studio;
- entro il 30 novembre 2019, per ottenere metà dell'importo in denaro.

C. Dottorato di Ricerca

È richiesto il solo possesso del titolo di Laurea.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo studente avrà acquisito i requisiti necessari per l'ammissione al 2° anno di corso.

D. Scuole di Specializzazione

È richiesto il solo possesso del titolo di Laurea.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo studente avrà acquisito i requisiti necessari per l'ammissione al 2° anno di corso.

Comma 2 – Studenti iscritti ad anni successivi al primo

I requisiti di merito si calcolano a partire dall'anno di prima immatricolazione presso qualsiasi Ateneo italiano.

Al fine del computo degli anni di iscrizione e purché lo studente, in tale anno, non abbia svolto alcun atto di carriera, non si terrà conto:

1. dell'anno di svolgimento del servizio civile;
2. per le studentesse, dell'anno di nascita di ciascun figlio;
3. di gravi e prolungate infermità certificate.

I crediti maturati sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente richiede il beneficio e solo se previsti dal piano di studi per il quale si presenta la domanda di borsa di studio.

A. Corsi di Laurea

Al fine di poter accedere ai benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea, lo studente dovrà possedere, entro il 10 agosto 2018, i requisiti di merito di cui alla Tabella A.

B. Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico

Al fine di poter accedere ai benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, lo studente dovrà possedere, entro il 10 agosto 2018, i requisiti di merito di cui alla Tabella A.

C. Corsi di Laurea Magistrale

Al fine di poter accedere ai benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale, lo studente dovrà possedere, entro il 10 agosto 2018, i requisiti di merito di cui alla Tabella A.

Limitatamente ai corsi di laurea magistrale attivati dall'Università degli Studi di Bari, di Biologia ambientale, Biologia cellulare e molecolare e Scienze biosanitarie, lo studente dovrà possedere il numero minimo di crediti di seguito indicati:

- per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto 2018, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
- per l'ulteriore semestre, 43 crediti entro il 10 agosto 2018.

D. Accademie di Belle Arti

Gli studenti iscritti alle Accademie aventi sede nel territorio pugliese devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai corsi, come previsti dai rispettivi ordinamenti delle singole istituzioni e i crediti previsti dall'allegata tabella "A".

E. Corsi di Dottorato di Ricerca

È richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'anno in corso, come previsti dal rispettivo ordinamento di Ateneo.

F. Scuole di Specializzazione

È richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'anno in corso, come previsti dal rispettivo ordinamento.

Inoltre, onde consentire la formulazione della graduatoria, entro il 3 dicembre 2018, detti studenti dovranno comunicare all'Agenzia la condizione di merito.

G. Conservatori

Gli studenti iscritti ad anni successivi ai Conservatori di Musica aventi sede nel territorio pugliese devono possedere i requisiti di merito previsti dall'allegata tabella "A".

H. Studenti partecipanti ai programmi di mobilità internazionale

I crediti e le votazioni acquisiti dallo studente nel corso dei programmi di mobilità internazionale saranno valutati in base a quanto formalmente riconosciuto e certificato dagli Atenei.

Comma 3 – Studenti in possesso della laurea triennale

- ✓ Gli studenti in possesso di una laurea triennale e che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, in assenza del corrispondente corso di laurea magistrale biennale, possono concorrere per la borsa di studio a partire dal 4° anno. In tal caso sarà considerato come anno di prima immatricolazione quello di inizio della triennale, fatti salvi i casi previsti dall'art. 2 commi 5 e 6.
- ✓ Gli studenti in possesso di una laurea triennale e che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico possono concorrere per la borsa di studio a partire dal 4° anno.

Comma 4 - Studenti iscritti percorsi formativi D.M. 616/17

Gli studenti iscritti presso le Istituzioni universitarie della Regione Puglia, che accedono contemporaneamente agli insegnamenti dei percorsi formativi previsti dal D.M. 616/17, possono presentare domanda per accedere ai benefici, fermo restando i requisiti di merito e di reddito.

TABELLE MERITO

Gli studenti che non avranno raggiunto il requisito minimo di merito indicato nelle successive tabelle non potranno chiudere la domanda e inoltrarla all'ADISU Puglia.

“Tabella A”

Merito per studenti iscritti nell' a.a. 2018/2019 alle Università, al Politecnico e alle Accademie di Belle Arti e Conservatori di musica

Requisiti di merito da conseguire entro il 10 agosto 2018			
Laurea triennale di 1° livello	Laurea magistrale di 2° livello	Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)	Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)
1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 25 crediti 3° anno: 80 crediti Ulteriore semestre: 135 crediti	1° anno: laurea di primo livello ovvero 150 crediti riconosciuti nella triennale 2° anno: 30 crediti Ulteriore semestre: 80 crediti	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 25 crediti 3° anno: 80 crediti 4° anno: 135 crediti 5° anno: 190 crediti Ulteriore semestre: 245 crediti	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 25 crediti 3° anno: 80 crediti 4° anno: 135 crediti 5° anno: 190 crediti 6° anno: 245 crediti Ulteriore semestre: 300 crediti

“Tabella B”

Merito per studenti diversamente abili iscritti nell' a.a. 2018/2019 alle Università, al Politecnico e alle Accademie di Belle Arti e Conservatori di musica

Requisiti di merito da conseguire entro il 10 agosto 2018			
Laurea triennale di 1° livello	Laurea magistrale di 2° livello	Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)	Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)
1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 15 crediti 3° anno: 48 crediti 1° FC: 81 crediti Ulteriore semestre: 108 crediti	1° anno: laurea di primo livello ovvero 150 crediti riconosciuti nella triennale 2° anno: 18 crediti 1° FC: 48 Ulteriore semestre: 72 crediti	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 15 crediti 3° anno: 48 crediti 4° anno: 81 crediti 5° anno: 114 crediti 1° FC: 147 Ulteriore semestre: 180 crediti	1° anno: ACCESSO solo parametri di reddito ISEE e ISPE 2° anno: 15 crediti 3° anno: 48 crediti 4° anno: 81 crediti 5° anno: 114 crediti 6° anno: 147 crediti 1°FC: 180 Ulteriore semestre: 213 crediti

Per la domanda di borsa di studio e alloggio per gli anni successivi della laurea magistrale lo studente, nel computo totale dei crediti, non deve inserire quelli derivanti da debiti formativi o da corsi singoli o rivenienti da convalida di esami già sostenuti nel corso di laurea di 1° livello.

Per il raggiungimento dei requisiti minimi di merito gli studenti possono utilizzare, una sola volta nel corso degli studi, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti e certificati dalle Università, un bonus maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus non è inserito nella formula del calcolo del coefficiente di merito.

Nel caso in cui il bonus non sia stato utilizzato per intero nell'anno accademico di riferimento, la sola quota residua rimane disponibile negli anni accademici successivi.

N.B. Le quote di bonus annuale non sono cumulabili.

Lo studente iscritto ad anni successivi al primo della laurea magistrale può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale fino a un massimo di 15 crediti.

Gli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio negli anni precedenti presso un'altra agenzia per il diritto allo studio, per usufruire del bonus devono autocertificare il numero di eventuali punti bonus utilizzati nella carriera pregressa. L'ADISU PUGLIA procederà alla verifica di quanto dichiarato dallo studente in sede di compilazione della domanda.

Il bonus non può essere utilizzato:

- per il riconoscimento dei 150 cfu per la domanda per il 1° anno dei corsi di laurea magistrale;
- per l'acquisizione dei 20 cfu utili al mantenimento dei benefici riconosciuti in favore degli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea, magistrali a ciclo unico e laurea magistrale

ART. 11 DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DI MERITO

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, la selezione sarà fatta per ogni anno di corso di ogni singolo corso di laurea, sulla base del merito, tenendo conto del numero dei crediti, degli esami e delle votazioni conseguite. In particolare, il coefficiente di merito sarà determinato dal prodotto tra la media delle votazioni ottenute (MVO) e i crediti conseguiti (CC) diviso 60 per il II anno, 120 per il III anno, 180 per il IV anno, 240 per il V anno, 300 per il VI anno secondo la seguente formula:

$(MVO * CC) / \text{numero crediti secondo l'anno di riferimento.}$

Il coefficiente di merito è valutato fino alla seconda cifra decimale, per troncamento delle successive.

Si precisa che:

MVO è calcolata dal rapporto tra la somma delle votazioni ottenute (si precisa che il trenta con lode viene considerato trenta) e il numero degli esami sostenuti, senza tener conto delle idoneità.

CC rappresenta la somma di tutti i crediti acquisiti e convalidati (esami superati, tirocini, convegni, idoneità, opzionali, ecc., solo se previsti dal piano di studi).

SI RICORDA CHE:

- **gli esami soprannumerari rispetto al piano di studio non possono essere inseriti nel computo totale dei crediti acquisiti;**
- **l'esame composto da più moduli o da prove scritte e orali, si intenderà superato qualora siano superati tutti i moduli o entrambe le prove;**
- **per i corsi di laurea che prevedono corsi biennali, possono essere inseriti nel computo totale dei crediti quelli derivanti dal superamento della prima annualità solo nel caso in cui venga accertato, presso le segreterie competenti, il conseguimento dei crediti;**
- **al fine del computo dei crediti non si terrà conto di quelli acquisiti con i corsi singoli;**
- **sono comunque esclusi i crediti acquisiti per il conseguimento di altri titoli di studio.**

TITOLO III DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

ART. 12 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Comma 1 – Termini

Gli studenti, per concorrere ai benefici previsti dal presente bando, pena l'inammissibilità, devono compilare la relativa domanda esclusivamente on-line, ai sensi dell'art. 13, entro e non oltre le date di seguito indicate:

Anno di iscrizione	Corso di studio	Compilazione domanda on-line - Borsa di studio e posto alloggio
Primo anno	Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico	entro le ore 18.00 del 10/9/2018
	Scuole di specializzazione, dottorato di ricerca	entro le ore 18.00 del 12/11/2018

Anni successivi	Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico	entro le ore 18.00 del 10/8/2018
	Scuole di specializzazione, dottorato di ricerca	entro le ore 18.00 del 12/11/2018

Comma 2 - Prove di ammissione

Gli studenti che sostengono la prova d'ammissione per l'accesso al primo anno dei corsi di laurea a numero programmato, Dottorato di ricerca, Scuole di Specializzazione e Conservatorio, devono presentare la domanda per concorrere ai benefici previsti dal presente bando entro le date di cui al comma precedente e successivamente dimostrare l'iscrizione all'Università. Gli studenti che non superano la prova di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato sono tenuti a comunicare l'eventuale iscrizione ad altro corso di laurea o la mancata iscrizione.

Comma 3 - Conseguimento laurea triennale e iscrizione a laurea magistrale

Gli studenti che conseguiranno la laurea triennale nella sessione straordinaria dell'a.a. 2017/2018 e che intendono procedere all'iscrizione per l'a.a. 2018/2019 ad un corso di laurea di II livello, possono partecipare al concorso per Borse di Studio come iscritti al I anno di laurea magistrale.

Tali studenti saranno inseriti nella graduatoria del I anno, in attesa della comunicazione comprovante l'effettiva iscrizione al nuovo corso di studi.

In caso di mancata iscrizione e dietro presentazione di apposita istanza entro il 30/04/2019, presso la sede territoriale che ha concesso l'idoneità, lo studente sarà inserito in coda alla nuova graduatoria come iscritto al primo anno fuori corso.

Gli studenti che hanno partecipato al concorso per borse di studio come iscritti al 1° anno fuori corso, che conseguono il titolo e procedono all'iscrizione al primo anno della magistrale, **fermo restando il possesso di almeno 150 cfu alla data del 10 agosto 2018** e dietro presentazione di apposita istanza entro il 30/04/2019 saranno inseriti in coda alla graduatoria.

Comma 4 – Trasferimenti

Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2018, gli studenti iscritti al I anno e ad anni successivi al primo che si trasferiscono da un altro Ateneo o da altra sede territoriale dell'Agenzia, saranno inseriti d'ufficio in coda alla graduatoria del nuovo corso di laurea.

ART. 13 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Comma 1 – Presentazione della domanda

La domanda di borsa di studio si compila e si trasmette esclusivamente on line tramite la procedura disponibile sul sito www.adisupuglia.it nei seguenti periodi:

- Studenti Anni successivi iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, dal 1° luglio alle ore 18,00 del 10 agosto 2018;
- Studenti I anno iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dal 1° agosto alle ore 18,00 del 10 settembre 2018;
- Studenti iscritti alle Scuole di specializzazione, al Dottorato di ricerca dal 1° ottobre alle ore 18,00 del 12 novembre 2018.

Premessa per la compilazione della domanda

Per presentare la domanda non è necessaria la preventiva iscrizione ai vari corsi di laurea per l'A.A. 2018/2019, che dovrà comunque essere effettuata entro i termini previsti dalle università.

- a) Lo studente dovrà procedere alla compilazione della domanda in ogni sua parte e per tutti i suoi moduli secondo quanto previsto dalla "Scheda tecnica per la compilazione della domanda on-line A.A. 2018/2019";
- b) la procedura richiederà alcune informazioni relativamente alla documentazione necessaria per presentare la domanda, pertanto lo studente deve procurarsi, in particolar modo, la ricevuta della richiesta dell'attestazione ISEE 2018 per prestazioni universitarie rilasciata da un CAF o da un centro abilitato, per la rilevazione della condizione economica (reddito e patrimonio) del nucleo familiare dello studente richiedente i benefici;
- c) è importante attivarsi con dovuto anticipo per ottenere la nuova Attestazione ISEE 2018, considerato il tempo occorrente per il rilascio della stessa;

- d) si consiglia vivamente di non procedere alla compilazione della domanda on line negli ultimi giorni di scadenza di proprio interesse per non incorrere in eventuali rallentamenti nell'accesso alla procedura informatica. L'ADISU non è responsabile di eventuali rallentamenti delle procedure informatiche, dovuti a sovraccarico di accessi, né per interruzioni della connessione internet.

Attenzione: dalle ore 18.00 delle date di rispettiva scadenza, la procedura on line non sarà più disponibile per la modifica e/o chiusura della domanda.

Comma 2 - Documenti da allegare alla domanda on line

Per confermare la domanda di borsa di studio è necessario accludere, tramite la procedura di upload presente nel format on line, **la copia del documento di riconoscimento in corso di validità.**

I seguenti documenti, invece, potranno essere caricati on line (upload) in sede di compilazione della domanda di borsa di studio, oppure consegnati allo sportello della sede territoriale di afferenza entro i termini stabiliti dal presente bando:

- a) documentazione relativa allo stato di famiglia e alla situazione reddituale rilasciata dal Consolato o Ambasciata di pertinenza, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del bando di concorso (solo per studenti stranieri);
- b) contratto di locazione a titolo oneroso, debitamente registrato, di durata complessiva non inferiore ai 10 mesi nell'a.a. 2018/2019 (solo per Studenti "Fuori Sede" non destinatari di posto alloggio presso le Residenze ADISU Puglia).

A conclusione delle procedure innanzi evidenziate non è previsto l'invio del relativo cartaceo alle sedi ADISU competenti.

E' data facoltà allo studente di presentare, successivamente, il contratto di locazione e comunque entro e non oltre, a pena di decadenza del beneficio correlato:

- il 30/11/2018 per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale;
- il 21/12/2018 per gli studenti iscritti ai dottorati, alle scuole di specializzazione.

TITOLO IV BENEFICI MESSI A CONCORSO**ART. 14 BORSE DI STUDIO**

Lo studente è considerato, ai fini del presente bando, appartenente alla fascia “A” se l’ISEE per prestazioni universitarie è inferiore o uguale a € 15.300,00; appartenente alla fascia “B” se l’ISEE per prestazioni universitarie è compreso tra € 15.300,01 e € 19.000,00; appartenente alla fascia “C” se l’ISEE per prestazioni universitarie è compreso tra € 19.000,01 e € 23.000,00.

L’importo delle borse di studio per l’a.a. 2018/2019 è così determinato:

STUDENTI “FUORI SEDE”

Tipologia	Ammontare in denaro	Alloggio	Mensa	TOTALE
Fascia “A”	€ 2.602,00	€ 1.838,00	€ 735,00	€ 5.175,00
Fascia “B”	€ 1.717,00	€ 1.838,00	€ 735,00	€ 4.290,00
Fascia “C”	€ 1.431,00	€ 1.838,00	€ 735,00	€ 4.004,00

STUDENTI “PENDOLARI”

Tipologia	Ammontare in denaro	Alloggio	Mensa	TOTALE
Fascia “A”	€ 2.118,00	€ ---	€ 735,00	€ 2.853,00
Fascia “B”	€ 1.398,00	€ ---	€ 735,00	€ 2.133,00
Fascia “C”	€ 1.165,00	€ ---	€ 735,00	€ 1.900,00

STUDENTI “IN SEDE”

Tipologia	Ammontare in denaro	Alloggio	Mensa	TOTALE
Fascia “A”	€ 1.951,00	€ ---	€ 735,00	€ 2.686,00
Fascia “B”	€ 1.288,00	€ ---	€ 735,00	€ 2.023,00
Fascia “C”	€ 1.073,00	€ ---	€ 735,00	€ 1.808,00

L'importo della quota in denaro della Borsa di Studio di cui alle precedenti tabelle è incrementato del 10% agli studenti il cui valore ISEE per prestazioni universitarie è compreso tra 0 e € 5.000,00 ed è determinato come segue:

Tipologia	Ammontare in denaro	Alloggio	Mensa	TOTALE
Studenti fuori sede	€ 2.862,00	€ 1.838,00	€ 735,00	€ 5.435,00
Studenti pendolari	€ 2.330,00	€ ---	€ 735,00	€ 3.065,00
Studenti in sede	€ 2.146,00	€ ---	€ 735,00	€ 2.881,00

La quota della Borsa di Studio erogata in servizi (mensa e alloggio) non è monetizzabile e, in caso di mancata fruizione, non darà diritto ad alcun rimborso.

ART. 15 SERVIZI ABITATIVI

Comma 1 – Destinatari del beneficio

Possono concorrere per l'assegnazione del posto alloggio gli studenti fuori sede in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui agli artt. 9 e 10.

L'Agenzia mette a disposizione 1.878 posti letto in tutta la regione distribuiti come segue:

- ✓ Bari 1.334
- ✓ Foggia 160
- ✓ Lecce 354
- ✓ Taranto 30

Comma 2 - Concessione e durata del beneficio

Il beneficio è concesso con le seguenti modalità:

- a) per gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più due semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso di studi a livello universitario;
- b) per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione al corso frequentato.

Il servizio alloggio è, comunque, concesso fino al decimo giorno successivo alla discussione della tesi di laurea.

La graduatoria sarà, inoltre, ritenuta valida per l'eventuale assegnazione di nuovi posti- letto presso altre strutture che l'Agenzia dovesse rendere disponibili nel corso dell'anno accademico.

L'assegnazione del posto letto ha durata annuale a partire dal 1° ottobre per gli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale; a partire dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie per gli studenti iscritti al primo anno e ad altri corsi di studio, con la sospensione dell'intero mese di agosto e del periodo delle festività natalizie, fatta salva la possibilità, verificata dalle singole sedi territoriali, di assegnazione, a titolo oneroso, anche nei predetti periodi, in caso di circostanze eccezionali.

Comma 3 – Permanenza studente laureando

È istituita una riserva del 3% dei posti letto disponibili da assegnare agli studenti laureandi, come di seguito indicato:

– Sede di Bari	40
– Sede di Foggia	5
– Sede di Lecce	11
– Sede di Taranto	1

Lo studente assegnatario del posto alloggio, idoneo o borsista per l'A.A. 2017/2018, che preveda di conseguire il titolo di studio di laurea o di laurea magistrale entro il mese di aprile 2019, potrà richiedere, entro il 31 luglio 2018, la concessione del servizio alloggio, al costo di € 160,00 mensili, di cui potrà beneficiare dal mese di ottobre fino al decimo giorno successivo alla discussione della tesi di laurea.

Lo studente che intende presentare domanda di permanenza dovrà dimostrare di aver acquisito il requisito minimo di merito, entro il **31 luglio 2018**, come di seguito indicato:

– Laurea triennale	142 CREDITI
– Laurea magistrale	84 CREDITI
– Laurea quadriennale	200 CREDITI
– Laurea magistrale a ciclo unico quinquennale	258 CREDITI
– Laurea magistrale a ciclo unico sessennale	315 CREDITI

Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti per l'anno accademico 2017/2018 al 1° anno fuori corso.

L'istanza presentata entro il 31 luglio 2018 è incompatibile con la partecipazione al concorso per la borsa di studio; in caso di contemporanea partecipazione sarà annullata la domanda di permanenza.

Qualora il numero delle istanze fosse superiore al numero di posti letto riservati, sarà formulata un'unica graduatoria per ciascuna sede territoriale, in ordine decrescente in base alla percentuale di crediti conseguiti relativamente a ciascuna tipologia di corso di laurea; in caso di parità prevarrà l'ISEE inferiore.

(per es. Laurea triennale: numero di cfu conseguiti entro il 31 luglio 2018/180)

Comma 4 - Ripartizione dei posti alloggio

Gli studenti fuori sede richiedenti il posto alloggio potranno esprimere preferenza per il collegio o per la stanza in cui desiderino alloggiare. Tale indicazione non è vincolante per l'Agenzia.

I posti alloggio saranno attribuiti prioritariamente agli studenti idonei diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, e ai loro eventuali accompagnatori nelle camere a loro espressamente riservate. Nel caso in cui la disponibilità dei posti nelle camere a loro riservate non consenta di soddisfare tutte le domande, l'assegnazione sarà effettuata, con ordine di priorità, agli studenti con difficoltà di deambulazione, agli studenti già residenti ed infine a chi possiede il grado di invalidità più alto.

In subordine possono, altresì, presentare domanda di assegnazione di posto letto gli studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%, classificabili pendolari ex art. 8, risultati idonei nelle graduatorie definitive. L'assegnazione sarà effettuata, con ordine di priorità, agli studenti con difficoltà di deambulazione, agli studenti già residenti ed infine a chi possiede il grado di invalidità più alto.

I rimanenti posti saranno attribuiti sulla base delle graduatorie, stilate con i criteri fissati dall'art. 19, e ripartiti in rapporto al numero degli studenti idonei richiedenti posto letto nelle graduatorie dell'a.a. 2018/2019:

- il 75% dei posti è assegnato agli studenti iscritti ad anni successivi al primo, proporzionalmente, per ogni anno di corso di ogni singolo corso di laurea, al numero degli idonei richiedenti il posto alloggio, risultanti dalle graduatorie provvisorie;
- il 25% dei posti è destinato agli iscritti al primo anno di qualunque corso di laurea (1° e 2° livello, proporzionalmente al numero degli studenti idonei richiedenti posto letto).

I posti ancora disponibili, a seguito delle assegnazioni innanzi specificate, nonché dopo l'assegnazione agli studenti stranieri rientranti nei programmi di mobilità internazionale, potranno essere assegnati a studenti italiani e stranieri che svolgano attività di studio e/o ricerca presso gli Atenei pugliesi. Per tali tipologie di studenti saranno applicate le tariffe di cui alla tabella B allegata al presente bando.

Tali studenti possono presentare domanda a partire dal 1° dicembre 2018, utilizzando l'apposito modulo presente sul sito o in distribuzione presso gli uffici delle sedi territoriali.

Comma 5 - Accettazione dell'alloggio

Gli studenti fuori sede, richiedenti il servizio abitativo nelle strutture dell'Agenzia, risultati assegnatari nelle graduatorie, dovranno provvedere all'accettazione del posto letto secondo le modalità ed entro le scadenze indicate nel presente articolo, pena la decadenza dal beneficio ed il passaggio alla categoria pendolare.

L'assegnazione del posto alloggio non implica necessariamente l'assegnazione della borsa di studio.

Consultate le graduatorie di assegnazione del posto letto, lo studente dovrà consegnare, entro i termini di seguito indicati e presso la residenza assegnata, il versamento del deposito cauzionale fissato in € 130,00 - solo in caso di nuova assegnazione - e un certificato medico di sana e robusta costituzione dal quale risulti espressamente il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ai fini della convivenza in comunità e l'assenza di malattie infettive in corso che impediscano la convivenza con altri.

Tipologia studente	Graduatoria provvisoria	Termine ultimo per l'accettazione dell'alloggio	Graduatoria definitiva	Termine ultimo per l'accettazione dell'alloggio
Iscritti ad anni successivi	14/9/2018	20/9/2018	10/10/2018	16/10/2018
Iscritti al primo anno	5/10/2018	10/10/2018	26/10/2018	2/11/2018
Iscritti a Scuole di Specializzazione e Dottorato di ricerca	21/11/2018	27/11/2018	14/12/2018	19/12/2018

Lo studente ha l'obbligo di prendere possesso del posto letto assegnato ad avvenuta comunicazione della disponibilità dello stesso, secondo le disposizioni previste dal Regolamento del servizio abitativo, a pena di perdita del beneficio.

Eventuali posti resisi successivamente disponibili potranno essere assegnati secondo l'ordine della graduatoria definitiva.

Gli studenti assegnatari che non provvederanno ad accettare il posto letto assegnato entro le date suindicate saranno considerati rinunciatari e, ai fini della tipologia della borsa da assegnare, diverranno pendolari.

Comma 6 - Studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale

Compatibilmente con l'eventuale disponibilità di posti, ogni sede territoriale assegna agli studenti stranieri che partecipano a programmi di mobilità internazionale e che chiedono di alloggiare presso le strutture abitative gestite dall'ADISU Puglia, un posto alloggio alla tariffa mensile riportata nella tabella di cui al successivo comma 7 (voce n. 2). Le tariffe da corrispondere per gli ultimi due mesi di soggiorno dovranno essere pagate in un'unica soluzione.

Lo studente, inoltre, dovrà occupare il posto-letto assegnatogli entro il giorno 15 del primo mese di soggiorno e comunicare, per iscritto, all'Agenzia, con un mese di preavviso, l'eventuale richiesta di prolungamento del soggiorno, se concesso dall'ufficio Erasmus dell'Università.

Comma 7 - Tariffe – Deposito cauzionale – Contributo spese

Per l'anno accademico 2018/2019 sono applicabili le tariffe alloggio mensili come descritte nella seguente tabella:

	<i>Tariffa</i>	<i>Tipologia</i>
1	Gratuita	- Studenti beneficiari di borsa di studio e idonei iscritti ad anni successivi e al primo anno; - Studenti che svolgono attività di assistenza a favore di studenti diversamente abili; - Il secondo semestre per gli studenti vincitori di borsa e idonei, iscritti al 1° anno fuori corso ovvero al 2° anno fuori corso per gli studenti diversamente abili.
2	€ 160,00	Studenti stranieri che partecipano a programmi di mobilità internazionale.
Per l'anno accademico 2018/2019 lo studente assegnatario di posto alloggio è tenuto al pagamento di un deposito cauzionale infruttifero pari a € 130,00.		

ART. 16 SERVIZI DI RISTORAZIONE

Gli studenti idonei e/o vincitori di borsa di studio hanno diritto a usufruire del servizio di ristorazione con le modalità indicate nel “**REGOLAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE A.A. 2018/2019**” e hanno diritto a un numero di pasti come di seguito elencato:

- 1) Gli studenti in sede, idonei e vincitori, iscritti agli anni successivi e gli studenti vincitori in sede iscritti al primo anno hanno diritto ad un numero di pasti corrispondente all'importo totale di € 735,00, tenuto conto del costo del pasto convenzionato in ciascuna sede territoriale;
- 2) Gli studenti pendolari idonei e vincitori, iscritti agli anni successivi e gli studenti vincitori pendolari iscritti al primo anno hanno diritto ad un numero di pasti complessivo annuo pari a 200. Il costo complessivo dei pasti sarà coperto dalla quota borsa di studio in servizio mensa (€ 735,00) e da una quota integrativa a carico dell'ADISU Puglia.
- 3) Gli studenti fuori sede, idonei e vincitori, iscritti agli anni successivi e gli studenti vincitori fuori sede iscritti al primo anno hanno diritto ad un numero di pasti complessivo annuo pari a 310. Il costo complessivo dei pasti sarà coperto dalla quota borsa di studio in servizio mensa (€ 735,00) e da una quota integrativa a carico dell'ADISU Puglia.
- 4) Gli studenti idonei fuori sede, pendolari e in sede iscritti al primo anno hanno diritto allo stesso numero di pasti degli studenti borsisti della stessa condizione, al costo di € 2,00 per pasto.
- 5) I suindicati studenti potranno usufruire di una quota aggiuntiva di pasti, da pagare a prezzo intero convenzionato.
- 6) La fruizione del servizio mensa avverrà tramite apposito tesserino con validità dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019 (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 per gli studenti iscritti ai corsi di

Dottorato di ricerca, alle Scuole di Specializzazione), da ritirarsi gratuitamente presso lo sportello studenti della sede territoriale di competenza.

- 7) La quota integrativa a carico del bilancio ADISU sarà impegnata soltanto se utilizzata nelle strutture dove viene svolto il servizio mensa affidato in appalto dall'ADISU Puglia.

Tutti gli altri studenti, per tale periodo, potranno accedere ai centri di ristorazione alle condizioni riportate nel citato regolamento.

ART. 17 CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

Comma 1 – Beneficiari

Gli studenti che risultino borsisti e idonei nelle graduatorie definitive per le borse di studio hanno diritto ad una integrazione della borsa di mobilità internazionale concessa dall'Università, relativa sia ai programmi promossi dall'Unione Europea, sia ai programmi non comunitari che si svolgono nel corso dell'a.a. 2018/2019.

Il contributo è concesso per una sola volta per ciascun tipo di corso a condizione che:

- a) Lo studente sia risultato borsista o idoneo alla borsa di studio nell'anno accademico nel quale partecipa ai programmi di mobilità;
- b) Il periodo di studio abbia un riconoscimento in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in uno degli Atenei o altri Istituti di cui all'art.2, comma 2.

Comma 2 – Importo del contributo e modalità di richiesta

Il contributo ADISU non può superare € 130,00 per ogni mese di permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi (non si considerano frazioni di mese inferiori a 15 giorni), fermo restando che il contributo complessivo mensile a valere sui fondi MIUR, dell'Unione Europea e dell'ADISU, non potrà superare i 500,00 euro.

Il contributo non sarà concesso per programmi della tipologia Erasmus Placement o similari.

Il rimborso delle spese di viaggio è concesso sino all'importo di € 100,00 per i Paesi europei ed € 500,00 per i Paesi Extraeuropei; tale rimborso avverrà solo in caso di concessione, da parte dell'ADISU Puglia, del proprio contributo per la mobilità.

Il contributo deve essere richiesto in sede di presentazione di domanda di partecipazione al concorso di Borsa di studio; non saranno erogati contributi per gli eventuali periodi di permanenza all'estero effettuati oltre quelli previsti in sede di assegnazione della borsa di mobilità (prolungamenti).

I benefici saranno erogati in un'unica soluzione al termine del periodo di mobilità, previa acquisizione della documentazione attestante il periodo di permanenza all'estero, l'autocertificazione degli esami sostenuti e subordinatamente all'effettiva liquidazione da parte dell'Università di riferimento.

ART. 18 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Comma 1 – Soggetti tenuti al versamento

La tassa regionale, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n.18/2007, deve essere obbligatoriamente versata:

- dagli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di Scuola di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 04/08/1999, n. 368), di dottorato di ricerca, attivati dall'Università, ai sensi della L. 03/07/1998, n. 210, art. 4;
- dagli studenti iscritti ai corsi aventi valore legale, attivati prima dell'applicazione del D.M. 03/11/1999, n. 509, e da coloro che, avendo conseguito un Diploma Universitario, si iscrivono ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
- dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica attivati ai sensi della L. n. 508/99.

Comma 2 – Importo della tassa

Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 45 del 28 dicembre 2012, l'importo della tassa regionale è rideterminato in tre fasce:

- 1. Prima fascia € 120,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni universitarie inferiore o uguale a € 23.000,00;**
- 2. Seconda fascia € 140,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni universitarie compreso tra € 23.000,01 e € 46.000,00;**
- 3. Terza fascia € 160,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni universitarie superiore a € 46.000,00.**

Sono, altresì, tenuti al pagamento della tassa regionale, ai sensi dell'art. 190 del R.D. 31 agosto 1933, n.1592, coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, **nella misura fissa di € 140,00.**

Comma 3 – Rimborso della tassa

Gli studenti vincitori e gli idonei al concorso per le borse di studio, per l'a.a. 2018/2019, hanno diritto ad ottenere dall'ADISU Puglia il rimborso della tassa regionale versata per lo stesso anno accademico entro i seguenti termini:

- Studenti iscritti al primo anno: entro il 31 dicembre 2019
- studenti iscritti ad anni successivi: entro il 30 aprile 2019.

Gli idonei aventi diritto al rimborso della tassa regionale troveranno il relativo avviso sia sul sito www.adisupuglia.it, sia presso gli uffici dell'ADISU Puglia della sede di appartenenza.

Gli studenti idonei non assegnatari di borsa di studio e i borsisti hanno diritto all'esonero o al rimborso relativo alle tasse universitarie per l'anno accademico in corso, secondo i modi e i tempi stabiliti dai regolamenti dell'Ateneo frequentato.

Gli studenti che rinunciano agli studi o che si trasferiscono ad altro Ateneo o sede territoriale dell'ADISU Puglia entro il 31/01/2019, possono chiedere il rimborso della tassa regionale versata, all'atto di iscrizione, entro il 30/06/2019, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Comma 4 – Esonero taxa regionale

Ai sensi del d. lgs. 68/2012, art. 9, comma 2, sono esonerati dal pagamento della taxa regionale gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

TITOLO V GRADUATORIE**ART. 19 RIPARTIZIONE FONDI E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE****Comma 1 – Ripartizione fondi**

L'ADISU Puglia, per l'anno accademico 2018/2019, mette a concorso un numero di Borse di Studio commisurate all'ammontare dei fondi allo scopo destinati e rivenienti da:

- gettito della taxa regionale che gli studenti versano al momento dell'iscrizione all'Università;
- somme assegnate dalla Regione Puglia per l'erogazione di Borse di studio;
- quota del Fondo Integrativo Nazionale assegnato alla Regione Puglia dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
- Risorse POR – Puglia FESR 2014/2020 Azione 10.4 a favore dell'ADISU Puglia;
- risorse proprie dell'ADISU Puglia eventualmente disponibili.

Dell'importo totale, il 25% sarà destinato agli studenti iscritti al primo anno di corso, proporzionalmente suddiviso tra il I anno laurea triennale e magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, Dottorato di ricerca, Scuola di Specializzazione in base al numero degli idonei delle medesime graduatorie; il 75% dell'importo sarà ripartito tra ogni anno di corso di ogni singolo corso di laurea in proporzione al numero degli idonei, risultante dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Sarà comunque garantita una borsa di studio agli studenti, iscritti ad anni successivi, risultati primi nelle graduatorie di ogni anno di corso di ogni singolo corso di laurea.

In base a quanto sopra esposto potrebbe verificarsi l'ipotesi che ci siano studenti idonei ma non assegnatari di borsa, per mancanza di fondi (vedi D.P.C.M. 9/4/2001).

Durante l'anno potranno essere assegnate ulteriori borse di studio con fondi resisi successivamente disponibili.

Gli studenti partecipanti al concorso avranno cura di consultare periodicamente la Sezione graduatorie sul sito dell'Agenzia www.adisupuglia.it.

Tutte le economie derivanti da rinunce e revoche confluiranno nei fondi da destinare alle graduatorie dell'anno accademico 2019/2020.

Comma 2 – Formulazione graduatorie degli studenti iscritti al primo anno

Per gli studenti iscritti al primo anno sarà formulata una graduatoria degli idonei distinta per laurea di I livello, di II livello, di dottorato di ricerca, di Scuola di Specializzazione, ordinata in modo crescente sulla base della condizione economica complessiva del nucleo familiare.

A parità di valore ISEE per prestazioni universitarie, la precedenza è accordata in base al voto di maturità per gli studenti iscritti ai corsi di I livello e in base al voto di laurea per gli studenti iscritti ai corsi di II livello.

In subordine, la precedenza è accordata allo studente più giovane.

Comma 3 - Formulazione graduatorie degli studenti iscritti agli anni successivi al primo anno

A. Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale

La graduatoria degli idonei sarà ordinata in modo decrescente, sulla base del merito, per ogni anno di corso di ogni singolo corso di laurea, fermo restando il requisito della condizione economica complessiva del nucleo familiare. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni economiche; in caso di ulteriore parità, la precedenza è accordata allo studente più giovane.

Per i corsi di laurea dislocati in più sedi didattiche, sarà formulata un'unica graduatoria di merito.

B. Dottorato di ricerca

La graduatoria unica sarà ordinata in modo crescente sulla base della condizione economica complessiva del nucleo familiare. In caso di parità, la precedenza è accordata allo studente più giovane.

C. Scuole di specializzazione

La graduatoria degli idonei sarà ordinata in modo decrescente, sulla base del merito, per corso di studio e per ciascun anno di corso, fermo restando il requisito della condizione economica complessiva del nucleo familiare. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni economiche; in caso di ulteriore parità, la precedenza è accordata allo studente più giovane.

Comma 4 – Valore giuridico delle graduatorie

La pubblicazione delle graduatorie e gli elenchi degli esclusi valgono quale notifica agli interessati e ai controinteressati dell'esito della domanda di partecipazione.

ART. 20 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Gli studenti interessati avranno cura di visionare le graduatorie nelle modalità sotto indicate in quanto non verranno effettuate altre comunicazioni.

Le graduatorie provvisorie saranno approvate dalle Sedi Territoriali di competenza dell'ADISU Puglia e pubblicate sul sito internet www.adisupuglia.it, al link Graduatorie, entro le date indicate nelle tabelle che seguono.

I dati indicati nelle graduatorie provvisorie potranno essere oggetto di rettifica d'ufficio da convalidare con l'approvazione delle graduatorie definitive.

Gli studenti potranno presentare ricorso avverso le predette graduatorie e/o istanza di rettifica dei dati dichiarati in autocertificazione nella domanda, indirizzandoli al Direttore Generale dell'ADISU Puglia utilizzando l'apposito form predisposto nel sito dell'ADISU Puglia.

L'ADISU Puglia, esaminati i ricorsi, con provvedimento del Direttore Generale, procederà all'approvazione ed alla pubblicazione delle graduatorie definitive sul sito internet www.adisupuglia.it, al link Graduatorie, entro le date indicate nelle tabelle che seguono.

Qualora il ricorso in via amministrativa fosse respinto, lo studente potrà rivolgersi al T.A.R. per la Puglia, nel termine di decadenza di 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive.

Tali graduatorie avranno anche valore di notifica, agli studenti interessati e controinteressati, dell'esito dei predetti suddetti ricorsi.

Termini delle graduatorie

Tipologia studente	Graduatoria provvisoria	Termine ricorsi	Graduatoria definitiva
Iscritti ad anni successivi	14/9/2018	25/9/2018	10/10/2018
Iscritti al primo anno	5/10/2018	17/10/2018	26/10/2018
Iscritti a Scuole di Specializzazione e Dottorato di ricerca	21/11/2018	3/12/2018	14/12/2018

ART. 21 MODALITA' DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Le borse di studio, compatibilmente con la effettiva disponibilità di risorse finanziarie, saranno corrisposte dopo l'approvazione della graduatoria definitiva nei modi seguenti:

Comma 1 – Studenti iscritti al primo anno

A. Corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e magistrale

- I. Agli studenti vincitori della borsa di studio, l'importo in denaro sarà liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione di autocertificazione dell'avvenuta acquisizione di 20 crediti entro il 10 agosto 2019. Agli studenti che conseguiranno i 20 crediti entro il 30 novembre 2019 sarà liquidato metà dell'importo in denaro della borsa di studio, mentre i servizi saranno garantiti per tutto l'anno accademico. La comunicazione dei crediti deve avvenire entro il 31 gennaio 2020, pena la perdita del beneficio.
- II. Agli studenti borsisti e idonei non assegnatari di borsa di studio, che non conseguiranno il merito di cui al punto I, sarà revocata l'idoneità e verrà richiesta per intero la restituzione delle somme percepite a titolo di servizio mensa e/o alloggio. Gli stessi studenti non avranno diritto al rimborso della tassa regionale.

Gli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale non possono utilizzare eventuali crediti convalidati dalla laurea di primo livello per ottenere la liquidazione della borsa di studio.

B. Scuole di Specializzazione e Dottorato di Ricerca

Agli studenti vincitori della borsa di studio, l'importo in denaro sarà liquidato in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2019.

Comma 2 – Studenti iscritti agli anni successivi al primo

A. Corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e magistrale

Agli studenti vincitori della borsa di studio, l'erogazione avverrà in due soluzioni:

- la prima rata pari al 50% del totale entro il 31/12/2018;
- l'ulteriore 50% entro il 30/06/2019.

Eventuali ulteriori borse assegnate successivamente saranno liquidate in due rate come di seguito indicato:

- la prima rata pari al 50% del totale entro 45 giorni dall'assegnazione della borsa;
- l'ulteriore 50% entro il 30/06/2019.

B. Scuole di Specializzazione, Dottorato di Ricerca

Agli studenti vincitori della borsa di studio, l'importo in denaro sarà liquidato in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2019.

Comma 3 – Disposizioni per la liquidazione della borsa di studio

La liquidazione della borsa di studio sarà disposta esclusivamente mediante accredito su conto corrente intestato o cointestato allo studente ovvero tramite altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dallo studente (sono esclusi libretti postali, carte prepagate), pertanto **gli studenti vincitori di borsa di studio sono obbligati a comunicare il proprio codice IBAN.**

In tutti i casi in cui nel presente bando non sia espressamente previsto un termine, i pagamenti saranno disposti dai competenti uffici dell'Agenzia entro 90 giorni dal perfezionamento delle relative richieste.

Qualora lo studente non provveda alla riscossione degli importi emessi a suo favore entro il 31 dicembre 2020 perderà ogni diritto ai benefici assegnati.

Comma 4 – Sospensione dei pagamenti

Agli studenti che devono regolarizzare la propria posizione, nonché in attesa della conclusione di eventuali procedimenti di accertamento in atto, viene sospeso il pagamento della borsa di studio e quello degli altri benefici in denaro fino a quando non producano la documentazione richiesta

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 CONTROLLI

L'ADISU Puglia è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione a norma del DPR n. 445/2000 attestanti le condizioni economiche e di merito rese dagli studenti interessati, nonché l'effettivo possesso dei requisiti generali necessari per l'accesso ai benefici.

Nell'espletamento dei controlli, l'Agenzia può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori di modesta entità.

L'accertamento dei dati di merito/iscrizione interesserà la totalità degli studenti idonei al beneficio tramite le banche dati delle Università, degli Istituti di Alta formazione Artistica e Musicale.

L'ADISU Puglia, con riferimento al "Regolamento delle procedure di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei requisiti generali, di merito ed economici presentate dagli studenti universitari" approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27/04/2017, deliberazione n. 21, effettuerà un controllo approfondito sulle componenti dichiarate nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e sulle attestazioni ISEE recanti difformità e/o omissioni rilevate direttamente da INPS e/o Agenzia delle Entrate.

Qualora dalle operazioni svolte per accertamento di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive emergano difformità, discordanze/omissioni influenti sul beneficio, l'Agenzia provvederà:

- ad inviare all'interessato formale comunicazione di avvio del procedimento di accertamento, segnalando le omissioni o irregolarità riscontrate;
- a valutare le eventuali controdeduzioni di cui sopra e, laddove non siano ritenute idonee a risolvere la rilevata discordanza, l'Agenzia procederà con provvedimento amministrativo alla revoca dei benefici.

Il provvedimento finale di revoca, in base a quanto disciplinato nel Regolamento suddetto, comporta la restituzione della borsa di studio, nonché della quota in servizi, indebitamente percepiti.

I benefici e i servizi previsti dal presente bando, ottenuti in base a dichiarazioni che, a seguito degli accertamenti espletati dall'Agenzia, si rileveranno non veritiere, saranno revocati e recuperati, nonché sanzionati così come previsto nel citato Regolamento. Lo studente, perderà il diritto ad ottenere qualsivoglia beneficio dell'ADISU Puglia per l'intera durata della carriera universitaria.

L'ADISU Puglia è tenuta a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria (ex art. 76 del DPR n. 455/2000) competente a verificare l'eventuale sussistenza di reati.

Si precisa che al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando, ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile, l'Agenzia può effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti

in un arco di tempo pari a cinque anni dall'effettiva percezione dei benefici e, in caso di rilevata infrazione, procedere alla revoca dei benefici.

ART. 23 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Lo studente che in corso d'anno accademico sia a conoscenza di annullamento di esami o di convalida in tempi diversi da quelli dichiarati, ottenga una borsa di studio da altro ente, pubblico o privato, rinunci agli studi, si laurei o si trasferisca ad altra sede, che, considerato fuori sede, cambi o perda il domicilio a titolo oneroso, deve darne comunicazione all'ADISU Puglia entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento.

ART. 24 REGOLAMENTO PRIVACY (UE) 2016/679 (GDPR)

Ai sensi dell'art. 13 del nuovo Regolamento Privacy (UE) 2016/679 (GDPR), è richiesto il consenso alla raccolta dei dati personali che saranno trattati per l'assegnazione delle provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario. Il mancato conferimento degli stessi impedirà di accedere ai servizi resi dall'ente. Per garantire trasparenza e sicurezza secondo le nuove norme, sarà aggiornata costantemente la Privacy sul sito web dell'agenzia www.adisupuglia.it, all'indirizzo:

<https://web.adisupuglia.it/privacy.html>

che si invita a leggere attentamente prima di accettare o rifiutare.

Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di veridicità e di conformità, alle Università e Istituti di grado Universitario competenti e ad ogni altro soggetto avente diritto *ex lege*.

ART. 25 RINVIO

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme vigenti, nazionali e regionali, in materia di diritto agli studi universitari.

ALLEGATO A – TABELLA COMUNI

Sede universitaria frequentata: BARI		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Bari, Carbonara, Palese, Santo Spirito, Ceglie, Loseto, Torre a Mare	I Comuni della provincia di Bari non compresi nell'elenco dei "fuori sede", Barletta, Bisceglie, Andria e Trani	Gli studenti residenti nei Comuni di Alberobello, Canosa di Puglia, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Noci, Poggiorsini, Spinazzola, Locorotondo e nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.
Sede universitaria frequentata: BRINDISI		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Brindisi, Cellino San Marco, Mesagne, San Pietro Vernotico.	Arnesano, Campi Salentina, Carmiano, Carovigno, Cavallino, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Ostuni, Oria, San Michele Salentino, Guagnano, Latiano, Lecce, Grottaglie, Novoli, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, Sandonaci, Squinzano, San Pancrazio Salentino, San Vito dei Normanni, Squinzano, Surbo, Torchiariolo, Torre Santa Susanna, Trepuzzi, Veglie.	Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.
Sede universitaria frequentata: FOGGIA		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Foggia	I Comuni della provincia di Foggia non compresi nell'elenco dei "fuori sede", Barletta.	Gli studenti residenti nei comuni di Accadia Alberona, Anzano di Puglia, Borgo Tressanti, Bovino, Cagnano Varano, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casavecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Deliceto, Faeto, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Mattinata, Monteleone di Puglia, Monte Sant'Angelo, Orsara di Puglia, Panni, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino e nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.
Sede universitaria frequentata: LECCE		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Lecce, Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, San Cesario di Lecce, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Vernole.	Alezio, Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Brindisi, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Castrì di Lecce, Castrignano de' Greci, Cellino San Marco, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Cursi, Cutrofiano, Erchie, Francavilla Fontana, Galatina, Galatone, Guagnano, Latiano, Leverano, Maglie, Manduria, Martano, Martignano, Melendugno, Melpignano, Mesagne, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Ostuni, Poggiardo, Porto Cesareo, Salice Salentino, Sanarica, Sandonaci, San Donato di Lecce, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Sannicola, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia, Torchiariolo, Veglie, Zollino.	Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.
Sede universitaria frequentata: TARANTO		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Lama, San Vito, Statte, Talsano	Tutti i comuni della Provincia di Taranto	Gli studenti residenti nei comuni di Avetrana, Laterza, Maruggio, Manduria e nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.
Per le sedi decentrate, tenendo conto dell'art. 8, sarà valutato ogni singolo caso.		

ALLEGATO B – TARIFFE POSTO ALLOGGIO

1	€ 160,00	- Studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%, con valore ISEE inferiore alla soglia di reddito di € 38.000,00 e ISPE inferiore a € 55.000,00; - Studenti che non hanno richiesto, o sono stati esclusi dalla borsa di studio, con un valore ISEE o ISPE inferiore o uguale alle soglie previste per la borsa di studio (ISEE 23.000,00 – ISPE 50.000,00).
2	€ 200,00	- Studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%, con valore ISEE compreso tra di € 38.000,01 e € 56.000,00 e ISPE compreso tra € 55.000,01 e € 90.000,00.
3	€ 240,00	- Studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%, con valore ISEE superiore a € 56.000,00 e ISPE superiore a € 90.000,00; - Studenti che non hanno richiesto, o sono stati esclusi dalla borsa di studio, con un valore ISEE o ISPE superiore alle soglie previste per la borsa di studio (ISEE 23.000,00 – ISPE 50.000,00).
4	€ 200,00	Dottorandi senza Borsa del Ministero e Specializzandi (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D. lgs n. 368/1999) con un valore ISEE o ISPE inferiore o uguale alla soglia prevista per la borsa di studio (ISEE 23.000,00 – ISPE 50.000,00).
5	€ 240,00	Dottorandi senza Borsa del Ministero e Specializzandi (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D. lgs n. 368/1999) con un valore ISEE o ISPE superiore alla soglia prevista per la borsa di studio (ISEE 23.000,00 – ISPE 50.000,00).
6	€ 300,00	Dottorandi con Borsa Ministero o altra Borsa.